



# Comune di Ponzano Veneto

Provincia di Treviso

## ORDINANZA N. 40 DEL 12/10/2021

Settore proponente: 6<sup>^</sup> AREA - COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI AL'APERTO NEL PERIODO DAL 11/10/2021 AL 30/04/2022 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 12/10/2021 AL 15/04/2022.**

### IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni geografiche e climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene assorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 g/mc da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- in data 08/03/2021 è stato superato il limite di n. 35 giorni annui di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m3 delle polveri PM10 nella stazione di monitoraggio di Treviso - Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per i Comuni dell'Agglomerato di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Urbano);
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO CHE:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008 - "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. n.155 del 13/08/2010, evidenzia che per la tutela della salute umana e della qualità dell'aria è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto con D.G.R n. 2013 del 23/10/2012 ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, da cui risulta che il Comune di Ponzano Veneto è inserito nell'Agglomerato di Treviso IT0509, costituito da un'area urbana principale (Treviso) e l'insieme dei dodici comuni contermini (Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco), con popolazione complessiva superiore a 250.000 abitanti;



# Comune di Ponzano Veneto

*Provincia di Treviso*

- la Regione Veneto con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- l'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto ARPAV conduce da diversi anni il monitoraggio della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, evidenziando nel particolato PM10 e PM2, 5 le maggiori criticità, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale, con superamenti sia delle concentrazioni limite (50 µg/m<sup>3</sup>) che del numero delle giornate (35 annue) stabilite dalla normativa per gli anni 2015 e 2016 e 2017;

PRESO ATTO, altresì, che la Regione Veneto ha approvato:

- con D.G.R. n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano”, stipulato in data 09/06/2017 tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che individua gli interventi comuni da attuare entro il 1 ottobre 2018, nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa e agricoltura;
- con D.G.R. n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con D.G.R. n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155” dove il Comune di Povegliano risulta inserito nella zona di pianura IT0522;
- con D.G.R. n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con D.G.R. n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

TENUTO CONTO del “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

CONSIDERATO CHE:

- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 ed il Benzo(a)Pirene permanganato come gli inquinanti più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri sottili con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- sul sito internet di ARPAV sono reperibili “Mappe di previsione PM10” elaborate dall'Osservatorio Regionale Aria, con possibilità di acquisire per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM10, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM10 al seguente indirizzo Internet: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe\\_previsione\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php);

PRESO ATTO delle indicazioni dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 10 settembre 2021, durante il quale è stato illustrato il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea”, emesso dalla Regione Veneto con DGR 238 del 2 marzo 2021, e gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure riassunti nell'Allegato A della DGRV 1089 del 9 agosto 2021, da inserire nell'ordinanza sindacale. In base a dette disposizioni regionali è stato definito dal TTZ di mantenere quanto più possibile uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dalla DGRV n. 238/2021



# Comune di Ponzano Veneto

*Provincia di Treviso*

riguardanti la limitazione del traffico, la combustione delle biomasse e viene reso noto che la misura di divieto di spargimento liquami è regolamentata dalla DGRV n. 813/2021 che introduce la questione polveri sottili e ripropone i divieti stagionali legati alle condizioni meteorologiche integrandoli con il divieto di spandimento dei liquami in condizioni di allerta PM10 superiore a verde salve quelle distribuzioni effettuate mediante iniezione o con interrimento immediato del liquame stesso. Misura questa da inserire nelle ordinanze sindacali con validità dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno;

VISTI:

- la L.R. 33/85 e ss.mm.ii. “Norme per la tutela dell’ambiente”;
- il DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., “Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192”;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambientale e per un’aria più pulita in Europa”;
- la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
- l’art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico delle Norme Ambientali” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all’art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e privata per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili (PM10);
- la DGRV n. 122 del 10/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la DGRV n. 1089 del 9/8/2021 con la quale vengono forniti gli Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria definiti dalla DGRV n. 238 del 02/03/2021;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

**A decorrere dal 12/10/2021 e fino al 30/04/2022, tutti i giorni e nell'intero territorio comunale:**

### LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

- la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR n. 74/2013 durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, non potrà superare:

**massimo 19°C** (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;

**massimo 17°C** (con tolleranza di + 2 °C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.



# Comune di Ponzano Veneto

*Provincia di Treviso*

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;

- il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa collegati, a prescindere dal livello di allerta raggiunto:
  - cantine, depositi, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
  - box, garage e autorimesse esterne;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di riscaldamento alternativo;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, a scopo intrattenimento. Sono consentite deroghe per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine (non verniciata e/o con solventi simili) e/o con ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità, di dimensioni massime pari a 3,5 metri di altezza e 3 metri di diametro alla base, al massimo uno per frazione in occasione di evento autorizzato;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste nell'all. X, parte II. Sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- obbligo di regolare le aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori quando i sistemi di riscaldamento o raffrescamento siano attivati, fatte salve comunque le norme vigenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

## **LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO e LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO**

- la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR n. 74/2013 durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, non potrà superare i:

**massimo 19°C** (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;

**massimo 17°C** (con tolleranza di + 2 °C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti.



# Comune di Ponzano Veneto

*Provincia di Treviso*

- il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa collegati, a prescindere dal livello di allerta raggiunto:
  - cantine, depositi, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
  - box, garage e autorimesse esterne;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di riscaldamento alternativo;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, a scopo intrattenimento;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste nell'all. X, parte II. Sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato;
- obbligo di regolare le aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori quando i sistemi di riscaldamento o raffrescamento siano attivati, fatte salve comunque le norme vigenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici **dal 11/10/2021 fino al 15/04/2022**, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

## INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici e della pulizia delle canne fumarie;
- ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2 – 3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter – HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è



# Comune di Ponzano Veneto

Provincia di Treviso

fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

- ad acquistare la legna durante il periodo stivo (giugno – luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare, per quanto possibile, “apparecchi soffiatori” esclusivamente nelle operazioni di pulizia delle superfici erbose, allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;

## AVVISA

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

**Livello allerta 1 (arancio):** quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

**Livello allerta 2 (rossa):** quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

**Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.**

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

[https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito Internet del Comune <https://www.comuneponzanoveneto.it/> ed altri strumenti informativi, a seguito comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” a partire dall'1/01/2020;
- il divieto di installazione di generatori a biomassa con classe emissiva inferiore alle “5 stelle” a partire dall'1/01/2021.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto e dello spargimento di liquami, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 627/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 6^ Coordinamento del Territorio.



# Comune di Ponzano Veneto

*Provincia di Treviso*

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

## **DISPONE**

- di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale e nelle bacheche comunali, nonché in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera – C.I.S.;
  - alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale – T.T.Z.;
  - al Prefetto, al Questore, alla Stazione dei Carabinieri di Paese;
  - alla Direzione Generale dell'ULSS n. 2 Marca Trevigiana;
  - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
  - ai Comuni contermini – Agglomerato di Treviso IT0509;
  - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  - alla Direzione didattica di Ponzano Veneto.

## **DÁ INOLTRE AVVISO CHE**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**BASEGGIO ANTONELLO / INFOCERT SPA**

*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*